

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 07/2020

Agevolazioni nell'identificazione secondo la Legge sul riciclaggio di denaro in seguito alla pandemia di COVID-19

2 ottobre 2020

1 Situazione iniziale

Con la Comunicazione sulla vigilanza 03/2020 del 7 aprile 2020 la FINMA ha concesso agevolazioni per l'apertura di nuove relazioni d'affari con i clienti in conformità all'art. 17 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 2 dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA; RS 955.033.0). Con la Comunicazione sulla vigilanza 06/2020 del 19 maggio 2020, tali agevolazioni sono state in parte prolungate.

Gli attuali sviluppi consentono un ritorno al consueto processo di apertura. Per i clienti domiciliati in Svizzera, le agevolazioni non sono più necessarie. Per i clienti all'estero la situazione varia notevolmente a seconda del domicilio o della situazione individuale. D'ora in poi le agevolazioni si applicano, secondo le spiegazioni fornite di seguito, a singoli casi di nuove relazioni d'affari avviate entro il 30 giugno 2021.

2 Intermediari finanziari ai quali si applica la CDB

L'art. 45 della CDB prevede già che, in via eccezionale, qualora sia necessario per non interrompere l'operatività ordinaria, un conto può essere comunque utilizzato laddove manchino soltanto singoli dati e/o documenti ovvero singoli documenti non siano formalmente in regola e l'applicazione della presente disposizione in deroga sia reputata appropriata in base ad una valutazione basata sul rischio. A tale riguardo occorre che siano presenti indicazioni sufficienti circa l'identità del contraente, nonché circa l'avente diritto economico e/o il detentore del controllo.

Tale disposizione può essere applicata alle nuove relazioni d'affari in modo tale che possano essere avviate con una semplice copia di un documento d'identità. La condizione preliminare è che gli ostacoli legati alla pandemia di coronavirus non consentano un'apertura durante un contatto personale come pure, in aggiunta, un'apertura tramite corrispondenza e che l'apertura tramite canali digitali da parte dell'intermediario finanziario non sia ancora stata implementata per il paese in questione. Per quanto concerne la mancanza di un'attestazione di autenticità (ma non eventuali altri documenti e informazioni mancanti, per i quali resta determinante una valutazione caso per caso), gli ostacoli legati alla pandemia di COVID-19 è considerata una situazione che, secondo l'art. 45 della CDB 20, in via eccezionale rende necessario l'utilizzo di una relazione d'affari per non interrompere l'attività ordinaria. I predetti ostacoli devono essere documentati nel dossier di ogni singolo cliente, anche se sono identici per interi paesi o regioni.

Per quanto concerne le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore (diversamente da quelle che non comportano rischi superiori) occorre continuare a valutare e documentare, caso per caso, se l'applicazione della disposizione in deroga a questo riguardo è accettabile in considerazione dei rischi di riciclaggio associati. L'attestazione mancante di autenticità deve essere presentata, indipendentemente dalla categoria di rischio della relazione, entro 120 giorni (anziché entro 30 giorni secondo l'art. 45 della CDB 20). Se ciò non è possibile entro 120 giorni a causa di ostacoli legati al COVID-19, l'attestazione mancante di autenticità deve essere richiesta prima possibile.

3 Assoggettati affiliati a un OV

Per analogia si applicano le regole per gli intermediari finanziari a cui si applica la CDB.

4 Assoggettati affiliati a un OAD

Anche un organismo di autodisciplina può prevedere un'agevolazione in conformità alla presente comunicazione sulla vigilanza.